



Partito della Rifondazione Comunista

Gruppo Consiliare S. Donato - www.rifondazioneandonato.it

Comune di San Donato Milanese
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0023229 del 05/08/2011
Classificazione: 02/03



Al Sindaco del Comune di S. Donato
M. Dompè

Al Presidente del Consiglio Comunale
L. Compagnone

Al Segretario Generale
A. Cambio

(7) **Oggetto: mozione per risarcire il Comune dalle spese causate da decisioni, atteggiamenti e scelte ostinatamente e consapevolmente sbagliate operate dal Sindaco Dompè**

Premesso che:

1. Il TAR di Milano, con sentenza del 25/07/2011, ha accolto il ricorso presentato dai signori Guido Massera e Elena Ieva, contro il Comune di San Donato Milanese per l'annullamento della delibera n. 29 di Consiglio Comunale del 28/07/2010 avente come oggetto "Atto di ricognizione con conseguente estinzione delle obbligazioni mediante parziale monetizzazione e cessione di aree delle lottizzazioni "Quartiere Affari" e "San Francesco" - Approvazione";
 - con la sentenza il TAR ha annullato la delibera oggetto del ricorso e ha condannato il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese processuali;
 - per quanto attiene questa delibera, in Consiglio Comunale diverse forze politiche avevano ampiamente illustrato diversi elementi di illegittimità della delibera stessa chiedendone formalmente il ritiro. Nonostante questo, il Sindaco ha voluto ostinatamente sottoporre la delibera alla votazione del Consiglio Comunale, con il risultato di vedersela poi annullata dal TAR che ha quindi confermato i dubbi di legittimità posti da diversi Consiglieri.
2. Il lodo arbitrale definitivo tra GISM e Comune di San Donato "condanna il Comune di San Donato Milanese a corrispondere alla GISM la somma di euro 860.306,87, oltre iva", per un totale di circa 1 milione di euro più le spese legali;
 - il lodo respinge anche **tutte** le richieste di risarcimento presentate dal Comune che le aveva quantificate in: 4.373.376,22 € per "pertinenti danni tutti"; 1.000.000,00 € per risarcimento delle "negative ricadute in termini di immagine e autorevolezza dell'Amministrazione"; 968.712,30 € a titolo di "penale contrattuale": il fatto che il collegio arbitrale non abbia riconosciuto neanche un euro di tali richieste dimostra quanto esse fossero completamente infondate e quindi che la conduzione di questa controversia sia stata portata avanti sulla base di elementi insussistenti;
 - per quanto attiene i rapporti con GISM, il Sindaco aveva avuto la possibilità di chiudere la controversia con un accordo bonario proposto da GISM. Un amministratore accorto e guidato dal principio della prudenza del buon padre di famiglia avrebbe percorso questa strada piuttosto che addentrarsi in un contenzioso azzardato e di risultato niente affatto sicuro, come il lodo arbitrale ha poi effettivamente dimostrato.

Il Sindaco, invece di adottare comportamenti e azioni volte a risolvere i problemi, con il suo atteggiamento di indisponibilità e arroganza percorre la strada del contenzioso e dello scontro che anziché risolvere i problemi li aggrava, producendo danni per la collettività.

Considerato che:

- Il Comune è stato condannato a pagare ingenti somme di denaro oltre a spese legali e processuali;
- tale situazione si è generata per colpa del Sindaco che si è posto in maniera conflittuale e arrogante con scelte consapevolmente sbagliate nella gestione della cosa pubblica, negli atti amministrativi propri e in quelli portati all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale

- esprime una forte critica all'operato del Sindaco che, nel gestire la cosa pubblica, si è reso consapevolmente responsabile - con i suoi comportamenti - di danni alla collettività;
- chiede al Sindaco l'assunzione delle proprie responsabilità sulle conseguenze negative, ampiamente prevedibili, che i suoi comportamenti imprudenti hanno prodotto per le casse del Comune e quindi di provvedere con risorse personali al pagamento:
 1. delle spese legali e processuali riguardanti il ricorso al TAR relativo alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 citata in premessa;
 2. della differenza tra le spese complessive legate al lodo arbitrale GISM – Comune di San Donato Milanese e l'importo richiesto a suo tempo da GISM per una conciliazione consensuale con il Comune.

Monica Mistretta